



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. 191 del 13/12/2017 N. Reg. Gen. 541 del 13/02/2017	OGGETTO: Costituzione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2017
---	--

IL CAPO SETTORE P.O. n. 4

PREMESSO CHE:

- l'art. 31 del C.C.N.L. 22/01/2004 recante la "Disciplina delle risorse decentrate" determina le modalità secondo cui annualmente gli Enti destinano le risorse finanziarie finalizzate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, distinguendo:
 - a) le risorse stabili (art. 31 secondo comma CCNL 22/01/2004) che comprendono le fonti di finanziamento espressamente elencate aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nel tempo;
 - b) le risorse variabili (art. 31 comma 3, CCNL 22/01/2014) comprendenti fonti di finanziamento eventuali e variabili da utilizzare per interventi di incentivazione salariale accessoria con particolare riguardo agli incentivi per la premialità;

CONSIDERATO CHE:

- di dovere provvedere alla costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del comparto personale non dirigenziale per l'anno in corso, tenendo conto che il bilancio di previsione dell'anno 2017 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 14.05.2017;

PRESO ATTO :

- del limite generale posto dall'art. 9, comma 2 bis, del Decreto Legge 31/05/2010 n.78, convertito in legge 30/07/2010 n.122, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale di ciascuna amministrazione, di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n.165/2011, non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed era comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

VISTA:

- per le modalità di applicazione della suddetta norma di Legge la Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n.12 del 15/04/2011 che, a proposito del vincolo di non superamento della quota del fondo per l'anno 2010, invitava le amministrazioni a costituire il fondo in questione facendo riferimento alle risorse come determinate sulla base della normativa contrattuale del comparto di appartenenza, disponendo che il fondo costituito negli anni dal 2011 al 2013, nel caso superasse il valore rilevato nel 2010 andava ricondotto a tale ultimo importo;

VISTO:

- il D.P.R. 04/09/2013 n.122 che, in materia di contenimento delle spese del pubblico impiego, ha prorogato gli effetti della legge n.122/2010 a tutto l'anno 2014;

CONSIDERATO CHE:

- peraltro, che per effetto dell'art.9, comma 2 bis, del D.L. n.78/2010 come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 456 della Legge n.147/2013 (legge di stabilità anno 2014) è stato prorogato fino al 31/12/2014 il c.d. "blocco dei fondi destinati alla contrattazione decentrata integrativa, congelando di fatto l'importo dei fondi 2015, che costituiranno la base di partenza per la contrattazione decentrata anno 2015;

DATO ATTO CHE:

- per l'anno 2015, è venuta meno la proroga della riduzione obbligatoria del fondo in relazione al parametro di riferimento costituito dall'importo del Fondo dell'anno 2010 e che, in relazione alla corretta applicazione dell'art. 1 comma 456 della prefata legge di stabilità 2014;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 1 comma 236 della L. 208/15 (legge di stabilità 2016), nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuati degli artt. 11 e 17 della L. 07/08/2015 n. 124 (riforma Madia) tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 01/01/2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 “nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- ai sensi del medesimo comma, “a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”, non dovendosi più operare decurtazioni del fondo *de quo* in ragione dell'eventuale diminuzione del personale in servizio;
- ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo, “*fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile*”;
- che le risorse stabili non utilizzate né più utilizzabili (cd. *economie*) in relazione agli anni di riferimento, possono incrementare le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa dell'anno successivo, come risorse variabili, avendo l'incremento consentito dall'art. 17, comma 5, del CCNL 1.4.1999 natura di incremento “*una tantum*”, consentito cioè solo nell'anno successivo a quello in cui le

risorse disponibili non sono state utilizzate e, comunque, si traduce in una implementazione delle sole *risorse variabili*, che, come tali, non possono essere confermate o comunque stabilizzate negli anni successivi, così come chiarito dall'ARAN e nelle diverse Circolari della RGS, oltreché già in passato dalle Sezioni riunite di controllo Corte dei Conti n. 51/2011;

- che l'ANCI ha presentato un emendamento alla Legge di Bilancio in corso di approvazione al Parlamento (A.S. 2960) che ha come obiettivo l'esclusione degli *incentivi per funzioni tecniche* di cui al nuovo Codice dei Contratti Pubblici dal tetto del salario accessorio 2016, in coerenza con le interpretazioni della Corte dei Conti fino al 2015, al fine di superare l'interpretazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti di cui alle deliberazioni *nn.* 7 e 24 del 2017.

VISTO:

- l'allegato prospetto A) relativo al calcolo del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2017, redatto in conformità alle disposizioni del CCNL vigente e da cui risulta l'ammontare delle risorse stabili in misura di € 82.951,37 al cui importo va aggiunto l'importo delle economie di parte stabile del fondo, pari a 17.611,51, in conformità a quanto sopra rappresentato;

VISTO:

- l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali;
- la D.S. n. 48 del 30.11.2015 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alle attribuzioni di funzione ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale.

D E T E R M I N A

- **DI COSTITUIRE** , il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2017 nella misura indicata all'allegato prospetto contabile A) facente parte integrante del presente provvedimento;
- **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, al Responsabile della P.O. n. 1, alle RSU aziendali.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 4
(Saverio Attardo)